



**CITTÀ DI MARTINA FRANCA**  
Provincia di Taranto

**ORDINANZA SINDACALE**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>20</b>	<b>12/06/2024</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2024</b>
-----------------	--

## IL SINDACO

**Letto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07.06.2024** (pubblicato sul BURP Regione Puglia n. 5 *straord.* del 07.06.2024), ai sensi delle L. 353/2000, L.R. 38/2016, L.R. n. 53/2019, il quale **dichiara** lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2024 in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia nel periodo **dal 15 giugno al 30 settembre 2024**, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.);

**Letto** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

**Considerato** che per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di vario genere;

**Considerato** altresì, che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità nonché alle aree pubbliche e private;

**Rilevato** che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili allo stato di abbandono in cui versano i predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi;

**Ravvisata** la necessità di emanare provvedimenti atti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo la pubblica e privata incolumità, nonché l'emissione in atmosfera di anidride carbonica;

**Letto** il T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m. e i.

## ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S.:

1. Ai proprietari, conduttori, affittuari, Enti Pubblici e privati, gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni, aree boscate, cespugliate e a pascolo, ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 260 del 07.06.2024, nonché le indicazioni contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

In particolare di eseguire le attività di prevenzione incendi **nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12.12.2016**, di cui di seguito si riporta l'art. 3:

*art. 3 L.R. 38 del 12.12.2016:*

- *Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di*

*vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.*

- I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.*
  - I proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, hanno l'obbligo di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.*
  - I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.*
  - I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.*
  - All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.*
2. Nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 3 del predetto DPGR n. 260 del 07.06.2024, nel periodo di grave pericolosità incendi in tutte le aree della Regione a rischio incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30.12.1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della L. 353/2000, è tassativamente vietato:

Art. 3 del DPGR n. 260 del 07.06.2024:

- a) accendere fuochi di ogni genere;*
- b) far brillare mine o usare esplosivi;*
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;*

- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;*
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche o private;*
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;*
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;*
- j) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.*

#### **AVVISA**

1. che sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Martina Franca è possibile visionare il testo completo del DPGR n. 260 del 07.06.2024 in allegato alla presente Ordinanza;
2. che per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del DPGR n. 260 del 07.06.2024, pubblicato sul BURP n. 5 *straord.* del 07.06.2024, estinguibili con le modalità previste dalla L. n. 689/1981;
3. che le Forze dell'ordine, la Stazione Carabinieri - Forestale, il Comando di Polizia Regionale e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge;
4. a norma dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia. In alternativa, al termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 (G.U. n. 176 del 29.07.1993).

#### **DISPONE**

la notifica di questa ordinanza, nei modi e nei termini di legge, da parte dell'ufficio Archivio di questo Ente a tutti i Comandi di Polizia sopra menzionati e interessati, nonché la pubblicizzazione a mezzo manifesti murali negli appositi spazi previsti e la pubblicazione all'albo pretorio online di questo Ente, nonché alle seguenti Associazioni di categoria interessate:

Confagricoltura – Via Taranto n. 31, Martina Franca

Coldiretti – Via Bainsizza 14, Martina Franca

C.I.A. – Via Toniolo 4, pal. C, Martina Franca

**il Sindaco**

**Gianfranco Palmisano**

Sindaco  
PALMISANO GIANFRANCO / Namirial  
S.p.A./02046570426  
*Atto firmato Digitalmente*